



Informativa per la clientela di studio
del 10 gennaio 2020

Ai gentili Clienti
Loro sedi

DETRAZIONE PER ONERI: TRACCIABILITA'

Gent.mo Cliente,

la presente per segnalare come la Legge di Bilancio 2020 relativamente agli **oneri detraibili** ha previsto la seguente importante novità:

TRACCIABILITA' DETRAZIONI

La Legge di Bilancio ha previsto che:

- al fine di beneficiare della **detrazione IRPEF del 19%** (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR nonché quelli previsti in altre disposizioni normative

il pagamento deve avvenire mediante:

- **bonifico** (bancario o postale)
- **ulteriori sistemi "tracciabili"** (dunque diversi dal contante) tra cui:
 - carte di debito, di credito e prepagate
 - assegni bancari e circolari.

OBBLIGO DI TRACCIABILITA': ESEMPI DI APPLICAZIONE

Spese mediche, odontoiatriche, psicologiche	Art. 15 co. 1 lett. c
Spese veterinarie	Art. 15 co. 1 lett. c-bis)
Spese funebri	Art. 15 co. 1 lett. d)
Spese per l'istruzione universitaria e di frequenza scolastica	Art. 15 co. 1 lett. e) ed e-bis)
Premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e per il rischio di non autosufficienza	Art. 15 co. 1 lett. f)
Erogazioni liberali a favore di enti del settore culturale e artistico e dello spettacolo, di società e associazioni sportive dilettantistiche e di associazioni di promozione sociale	Art. 15 co. 1 lett. h), i), i-ter) e i-quater)
Spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni	Art. 15 co. 1 lett. i-quinquies)
Spese per i canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede	Art. 15 co. 1 lett. i-sexies)
Spese per gli addetti all'assistenza (c.d. "badanti") di non autosufficienti	Art. 15 co. 1 lett. i-septies)
Spese per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	Art. 15 co. 1 lett. i-decies)
Spese per asili nido	Art. 1 co. 335 L. 266/2005

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it

Deroghe: la disposizione **non** si applica:

- alle detrazioni spettanti in relazione alle **spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici**
- alle **detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.**

I pazienti/clienti che lo vorranno potranno continuare a pagare in **contanti**, perdendo tuttavia il diritto alla detrazione Irpef del 19%. La nuova disposizione obbliga di fatto il professionista a **esplicitare con chiarezza ai pazienti che i pagamenti in contanti non sono fiscalmente detraibili.**

N.B.: Particolare attenzione dovrà essere prestata in fase di inserimento delle spese rilevanti all'interno del **Sistema Tessera Sanitaria**, dove è previsto un nuovo campo dedicato all'indicazione dei pagamenti avvenuti in "modalità tracciabile".

La normativa, infatti, non ha modificato l'obbligo di trasmettere i dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria; tuttavia, nella videata del Sistema, sarà prevista l'indicazione della modalità di pagamento delle fatture, che potrà essere di due tipi: **SI (pagamento tracciato)** o **NO (contanti)**.

NUOVI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE

Ancora in un'ottica antielusiva, il **Decreto fiscale** (DL n. 124/2019) collegato alla Legge di Bilancio ha previsto una graduale riduzione del limite entro cui saranno consentiti **pagamenti in contante**. Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il limite per i pagamenti in denaro contante viene portato a € 1.999,99 e dal 1° gennaio 2022 scenderà ulteriormente a € 999,99.

In caso di pagamento mediante mezzi tracciabili, le relative ricevute di versamento dovranno essere conservate unitamente al documento di spesa e consegnate allo studio ai fini della dichiarazione dei redditi 2021 anno 2020.

Cordiali saluti

Studio Duò

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it